



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 070 del 26/09/2018

Oggetto: presa d'atto ordinanza pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 25.07.2018 relativa al giudizio ex art. 1 co. 49 l. 92/2012 proposto da Giovine Andrea c/A.IR. S.p.a.; autorizzazione al pagamento delle competenze legali all'avv. Giorgio Fontana; affidamento incarico ad un legale di fiducia per azione esecutiva tesa al recupero delle spese di lite liquidate in ordinanza.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

-che il giorno 05.05.2016 gli agenti di polizia amministrativa, nel controllare la corsa dell'A.I.R. S.p.a. delle ore 13,35 da Bivio Leone per Caposele-Calabritto-Senerchia, verificavano che sei viaggiatori erano in possesso di ricevute di pagamento di abbonamento sprovviste di timbro dell'azienda o di agenzia autorizzata;

-che veniva accertato che le false ricevute di pagamento di abbonamento erano state consegnate ai viaggiatori dal sig. Giovine Andrea, dipendente dell'A.I.R. S.p.a., il quale aveva anche intascato il relativo corrispettivo;

-che nei confronti del dipendente veniva sporta denuncia - querela;

-che, con ordine di servizio n. 8 del 06.05.2016, nelle more del procedimento disciplinare, veniva disposta la sospensione di Giovine Andrea, in via preventiva, dal soldo e dal servizio ai sensi dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/31;

-che, in data 08.07.2016, nei confronti del dipendente veniva opinata la sanzione della destituzione;

-che, in data 04.08.2016, Giovine Andrea presentava ricorso avverso l'opinamento di destituzione al Consiglio di Disciplina;

-che, con decisione del 18.04.2017, il Consiglio di disciplina dell'A.I.R. S.p.a., rigettando il ricorso presentato dal dipendente, confermava la sanzione della destituzione opinata dal Direttore Generale nei confronti di Giovine Andrea;

- che, con ricorso ex art. 1 co. 49 l. 92/2012, notificato in data 01.02.2018, Giovine Andrea impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale di Avellino-sez. lavoro chiedendo al Giudice adito di voler dichiarare nullo il provvedimento del Consiglio di Disciplina dell'A.I.R. S.p.a con il quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione della destituzione, con conseguente reintegra del ricorrente nel proprio posto lavoro, nonché la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal ricorrente dalla sospensione sino all'effettiva reintegra, ed, in via subordinata, la condanna dell'A.I.R. S.p.a al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale;

Rilevato:

-che, con ordinanza del 25.07.2018, il Tribunale di Avellino-sez. lavoro ha rigettato il ricorso proposto da Giovine Andrea condannando, altresì, il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 866,00, oltre spese generali, Iva e Cap;

Considerato

-che, con email acquisita al protocollo aziendale in data 12.09.2018 al n. 02719/18, l'avv. Giorgio Fontana ha trasmesso preavviso di fattura n. 3 del 11.09.2018 con il quale chiede il pagamento della somma di € 4.694,40, oltre Iva e Cap, a titolo di compenso legale per l'incarico svolto;

-che si rende necessario affidare ad un legale di fiducia l'incarico di proporre azione esecutiva nei confronti dell'ex dipendente Giovine Andrea per il recupero delle spese di lite liquidate nell'ordinanza;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Giorgio Fontana, della somma di € 4.694,40, oltre Iva e Cap a titolo di compenso legale per l'incarico svolto nel giudizio ex art. 1 co. 49 l. 92/2012 proposto da Giovine Andrea c/A.IR. S.p.a;

-di poter affidare all'avv. Cesare De Stefano, dell'ufficio legale di AIR Mobilità Srl, l'incarico di proporre azione esecutiva nei confronti dell'ex dipendente Giovine Andrea per il recupero delle spese di lite liquidate nell'ordinanza;

Ravvisata:

-la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-prendere atto dell'ordinanza del 25.07.2018 con la quale il Tribunale di Avellino-sez. lavoro ha rigettato il ricorso proposto da Giovine Andrea teso ad ottenere la dichiarazione di nullità del provvedimento del Consiglio di Disciplina dell'A.IR. S.p.a. del 18.04.2017 con il quale veniva inflitta al dipendente Giovine Andrea la sanzione della destituzione, con conseguente reintegra del ricorrente nel proprio posto lavoro, nonché la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal ricorrente dalla sospensione sino all'effettiva reintegra, ed, in via subordinata, la condanna dell'A.IR. S.p.a al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale;

-autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Giorgio Fontana, della somma di € 4.694,40, oltre Iva e Cap, a titolo di compenso legale per l'incarico svolto nel giudizio ex art. 1 co. 49 l. 92/2012 proposto da Giovine Andrea c/A.IR. S.p.a;

-affidare all'avv. Cesare De Stefano, dell'ufficio legale di AIR Mobilità Srl, l'incarico di proporre azione esecutiva nei confronti dell'ex dipendente Giovine Andrea per il recupero delle spese di lite liquidate in ordinanza;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Alberto De Sio -